



ALBO PRETORIO

La presente deliberazione è stata pubbli-

cata dal 10-03-2014 al 01-04-2014

Reg. n. 168

IL RESPONSABILE

COMUNE DI SCILLA

Provincia di Reggio Calabria

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 7

SEDUTA DEL 11/03/2014

Oggetto: *Approvazione Regolamento tassa di soggiorno.*

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno UNDICI del mese di MARZO, con inizio alle ore 15,25, il Consiglio Comunale di Scilla si è riunito nella Sala delle Adunanze, in seduta ORDINARIA di SECONDA convocazione, al fine di discutere diversi argomenti all'ordine del giorno.

La seduta è stata convocata per determinazione del Sindaco ed inviata come da avvisi scritti in data 04.03.2014 e consegnati a norma di legge dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione.

Alla chiamata dell'argomento di cui all'oggetto sopra indicato sono presenti i consiglieri come dal prospetto sotto riportato:

1	CARATOZZOLO Pasquale (Sindaco)	Si	8	PORPIGLIA Vincenzo	Si
2	MOLLICA Domenico	Si	9	BELLANTONE Filippo	Si
3	BOVA Giuseppe	Si	10	CICCONE Pasqualino	Si
4	PERINA Santo	Si	11	PALADINO Girolamo	No
5	SANTACROCE Antonio	Si	12	VITA Giuseppe	Si
6	DELORENZO Loredana	Si	13	SCARANO Domenico	Si
7	GIORDANO Mariano	Si			

Presenti n. 12

Assenti n.1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. CARATOZZOLO dott. Pasquale.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale d.ssa ROSSANA BELLANTONI.

La seduta è pubblica.

Preliminarmente si dà atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del T.U. in materia di ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, e pertanto:

Il Responsabile del Servizio rag. Rodolfo Fontana

- ha espresso parere Favorevole;

Il Responsabile del Servizio rag. Rodolfo Fontana

- ha espresso parere Favorevole

Il Presidente

Introduce l'argomento ed invita l'assessore Santacroce a relazionare sul punto.

L'assessore Santacroce relaziona sul punto richiamando i lavori della Commissione Regolamenti dal medesimo presieduta.

Si allontana intanto, ore 21,34 circa, il consigliere Mollica che rientra ore 21,35 circa. Si allontana ore 21,44 circa Vita, che rientra subito dopo.

Terminata la relazione chiede di intervenire l'assessore Bova che propone di modificare il Regolamento, limitando il periodo di vigenza dell'imposta dall'1.6 al 31.9 di ogni anno e semplificando il regime dell'importo del tributo, definendo la misura in € 1,00 per tutte le strutture ricettive sino a 3 stelle e € 2,00 per le strutture alberghiere 4 e 5 stelle.

Chiede di intervenire il consigliere Mollica che prende atto dell'intervento dell'assessore Bova e rileva che un assessore, componente della maggioranza chiede una variazione rispetto ad una proposta della maggioranza.

Chiede di intervenire il consigliere Ciccone che afferma che in sede di Commissione consiliare per l'esame del regolamento aveva sollecitato gli altri componenti facenti parte della maggioranza a verificare quale fosse l'introito di questa tassa, se poteva avere un senso, atteso che l'entrata è esclusivamente destinata ad interventi per il turismo. Rileva che l'assessore Bova che non ha inteso intervenire nel dibattito né per il bilancio né per altre questioni solo ora interviene per chiedere un emendamento ad una proposta della maggioranza. Afferma che in un momento di forte crisi forse non è il caso di aggravare un settore produttivo, quello del turismo, che questa crisi la sta vivendo particolarmente. Chiede di parlare l'assessore Perina che spiega l'intervento dell'assessore Bova ed afferma di condividere le modifiche proposte.

Il sindaco pone ai voti la proposta di emendamento dell'assessore Bova.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTAZIONE palesemente espressa: Presenti 12, assenti 1 (Paladino), , voti Favorevoli 7, contrari 5 (Mollica, Porpiglia, Ciccone, Vita e Scarano), con dichiarazione di voto di Ciccone e Mollica. Dichiarazione di voto Ciccone: "prendiamo atto e riteniamo che sia illegittimo che una tassa di soggiorno sia solo temporale. Prendiamo atto che in questo momento c'è un'ulteriore dimostrazione che questa amministrazione è allo sbando e sotto ricatto da componenti della maggioranza. Prendo atto che un consigliere di maggioranza può costringere a cambiare un impianto di regolamento." Dichiarazione di voto Mollica: "dichiaro che questo punto era di competenza dell'assessore al turismo e non dell'assessore all'urbanistica. Non si risolve il problema del dissesto con questa tassa"

APPROVA

gli emendamenti proposti in aula dall'assessore Bova.

Quindi prosegue la discussione. Si allontana intanto ore 22,23 circa Ciccone che rientra ore 22,24 circa.

A questo punto il sindaco sospende per qualche minuto la seduta ore 22,35 circa.

Riprende la seduta ore 22,42 circa. Presiede il Sindaco, presenti 11, assenti 2 (Paladino e Vita).

Riepiloga i fatti il sindaco, interviene quindi l'assessore Bova e chiarisce che l'organo che approva il regolamento è il consiglio e non la commissione.

Ciccone dichiara di essere disposto a votare il regolamento senza le modifiche proposte dall'assessore Bova.

Rientra ore 22,50 circa Vita. Ore 22,53 circa si allontana Porpiglia.

A questo punto il Sindaco pone ai voti il Regolamento proposto dalla Commissione Consiliare e integrato e modificato secondo la proposta di emendamenti in aula esposti dall'assessore Bova.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 "Disposizioni in materia di federalismo municipale", che ha introdotto la possibilità per i comuni capoluogo di provincia d'istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;

RILEVATO che il citato art. 4 prevede che i Comuni con proprio Regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo anche in caso di mancata emanazione del Regolamento nazionale di cui al comma 3 del medesimo art. 4, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 23/2011;

DATO ATTO che l'imposta di soggiorno è determinata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo per notte di soggiorno, con riferimento alla tipologia e quindi alla classificazione delle strutture ricettive, in considerazione delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime;

TENUTO CONTO che l'imposta di soggiorno si applica ai soggiorni per notte effettuati nelle strutture ricettive situate nel territorio comunale da soggetti non residenti nel Comune di Scilla;

TENUTO CONTO altresì della necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese; nonché parimenti di mantenere, pur nel contesto di grave crisi economica, i servizi essenziali erogati dal Comune;

EVIDENZIATO che gli introiti derivanti da detta imposta devono avere un esclusivo fine “turistico”, ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il gettito dell’imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero tanto da risultare un investimento per tutta la Città di Scilla;

RITENUTO opportuno e necessario prevedere, in ragione della finalità pubblica e sociale, esenzioni dall’imposta per soggiorni dovuti a seguito di assistenza ospedaliera o per chi svolge servizi di volontariato in occasione di eventi straordinari o di emergenza, i dipendenti delle strutture ricettive, i portatori di handicap e comunque per minori fino al 10° anno di età;

VISTI gli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni in materia di potestà regolamentare;

VISTO ED ESAMINATO l’allegato schema di regolamento, composto da n. 13 articoli, opportunamente modificato con gli emendamenti proposti dall’assessore Bova;

DATO ATTO che il responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 267/2000;

UDITI gli interventi dei consiglieri;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTAZIONE palesemente espressa: Presenti 11, assenti 2(Porpiglia e Paladino), voti Favorevoli 7, contrari 4 (Mollica,Ciccone, Vita e Scarano), con dichiarazione di voto di Bova e Ciccone. Dichiarazione di voto di Bova: “preciso che la mia è stata solo una proposta di modifica al regolamento che avevo accennato ai colleghi. La modifica proposta è per semplificare la tassa, soprattutto per quanto riguarda periodo e misura. Il periodo è il periodo di maggiore afflusso di utenze, senza aggravare nel periodo in cui è necessario favorire l’afflusso. Non trovo niente di illegittimo che un consigliere di maggioranza propone una modifica; non ho nessun interesse a tenere sotto scacco o ricatto la maggioranza. Solo una incomprendione sfruttata dal consigliere Ciccone che continua a gettare fango sulla mia persona;quindi sgombro da ogni pensiero che la mia sia stata una provocazione nei confronti della maggioranza. Sicuramente non sarà illegittimo il periodo perché questo organo deve legiferare stando attenti alle norme. Si tratta di una tassa e per quanto riguarda gli operatori del settore non dovrà figurare nei corrispettivi. Concludo che il mio volevo fosse un contributo e mi spiace che la maggioranza ci sia cascata perché è solo una provocazione perché anche al prossimo consiglio potrebbe essere modificato e migliorato e soprattutto per le esenzioni di imposta. È solo una sfida di Ciccone alla maggioranza perché lui in commissione ha tanto approfondito.” Dichiarazione di voto di Ciccone: “accuso di falsità Bova perché in commissione era presente Santacroce, Bellantone e l’assessore Delorenzo; io ero favorevole, volevo però approfondire quale fosse il gettito. Ancora più grave è che Bova propone eventuale modifica tra 20 giorni.”

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante della presente deliberazione;
2. di istituire, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni e dell’art. 4 del D.lgs. n. 23/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, nel Comune di Scilla, a partire dal 1° giugno 2014, l’imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall’allegato Regolamento comunale sull’imposta di soggiorno, e comunque secondo le disposizioni della Legge n. 296/2006 e ai sensi delle disposizioni normative in generale sui tributi locali;
3. Di approvare il Regolamento per l’imposta di soggiorno, composto da n. 13 articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, opportunamente integrato con le modifiche proposte dall’assessore Bova.
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la fiscalità locale, in osservanza al disposto del comma 2, art. 52, D.Lgs. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI SCILLA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare, conformemente a quanto previsto dall'art. 4, comma 1 del citato D.Lgs 23/2011, gli interventi previsti nel bilancio di previsione del Comune di Scilla singolo per migliorare l'offerta turistica e i servizi pubblici locali

2. L'imposta di soggiorno si applica nel territorio comunale dal 01/06 – 30/09 di ogni anno. L'applicazione dell'imposta avrà decorrenza dal 1° giugno 2014.

3. L'imposta non si applica oltre il 6° pernottamento consecutivo nella medesima struttura ricettiva.

4. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, villaggi turistici, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale ubicate nel territorio del Comune di Scilla.

Articolo 3 - Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo del contributo è chi pernotta nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere di cui all'art. 2 e non risulta essere residente nel Comune di Scilla.

2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente al corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Scilla.

Articolo 4 - Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime. Per gli alberghi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata in "stelle".

2. L'imposta di soggiorno per la prima annualità è stabilita nelle seguenti misure:

- € 1,00 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate fino a tre stelle, villaggi turistici, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale.
- € 2,00 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate quattro stelle e superiori.

3. Le misure dell'imposta sono aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.

Articolo 5 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del decimo anno di età;
- b) i malati ed i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso il presidio ospedaliero "Scillesse d'America", anche per trattamento in day hospital, in ragione di un accompagnatore/genitore per paziente;
- c) i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio nel comune di Scilla, in occasioni di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
- d) i dipendenti di strutture ricettive non residenti che lavorano nella medesima struttura ed alloggiano per motivi di lavoro;
- e) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore.

Articolo 6 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Scilla dell'imposta di soggiorno dovuta al giorno 16 ottobre con le seguenti modalità:

- a) mediante F24;
- b) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
- c) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale.

Articolo 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Scilla sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

2. I gestori hanno l'obbligo di dichiarare all'Ente, entro il giorno 16 del mese di ottobre, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica, anche telematica, predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:

- o invitare i soggetti passivi ed i gestori di strutture ricettive ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune;
- o inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 - Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.

2. Nel caso in cui i versamenti relativi al comma precedente non siano stati compensati, può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione le disposizioni sui termini e sulle modalità di comunicazione e versamento dell'imposta di soggiorno di cui agli articoli 6e 7 del presente regolamento si considerano regolarmente assolti se effettuati entro il 31 ottobre 2014.

In ordine alla regolarità
Tecnica: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
f.to rag. Rodolfo Fontana

In ordine alla regolarità
Contabile: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
f.to rag. Rodolfo Fontana

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;

IL PRESIDENTE
f.to dott. PASQUALE CARATTOZZOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to d.ssa ROSSANA BELLANTONI

DATI PUBBLICAZIONE	DATI AFFISSIONE ALBO
<p>Il sottoscritto Segretario, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, attesta che dalla su estesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno <u>18 MAR. 2014</u> e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. Prot. N. <u>3586</u> Li, <u>18 MAR. 2014</u> Il Segretario f.to d.ssa ROSSANA BELLANTONI</p>	<p>N. REG. <u>168</u> li, <u>18 MAR. 2014</u> La presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio Comunale, per rimanervi per quindici giorni consecutivi. IL MESSO COMUNALE <u>Nasone Giovanna</u></p>

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.

18 MAR. 2014

IL SEGRETARIO

Nasone Giovanna

ESITO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio dal 18 MAR. 2014 al 01-04-2014 (reg. n. 168)
Norma dell'art. 134 - comma 4 - del D.lgt. n. 267/2000:

E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgt. 18/8/2000, n. 267;

E' DIVENUTA ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi non essendo soggetta al controllo preventivo di legittimità (art. 124 ed art. 126, D.lgt. n. 267/2000).

Scilla, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE